



COMUNE DI SERRARA FONTANA
Provincia di Napoli
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -
Cod. Fisc. 83001410634

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 05
Del 14.01.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1,
COMMA 557, L. 311 DEL 2004 – UFFICIO ANAGRAFE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore 18:50 nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

				<i>Presen te:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X	
3	Aniello	MATTERA	Assessore	X	
4	Irene	IACONO	Assessore	X	
5	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Grazia Loffredo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di delibera ad oggetto
AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 – UFFICIO ANAGRAFE

PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in sei settori
- il SECONDO SETTORE "Area demografica Statistica e promozionale della conciliazione e giustizia cultura" è stata interessata dal pensionamento dell'unico dipendente addetto sig. Francesco Iacono con decorrenza 1° novembre 2018
- che nell'organico dell'Ente è stato individuato all'esito di procedura di mobilità interna il dipendente Nicola La Macchia quale soggetto idoneo ad essere assegnato all'area;
- si rende tuttavia necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge ed a tal fine appare necessario garantire all'unico dipendente addetto all'area un supporto da parte di altro personale con adeguata esperienza nel settore;
- non vi sono altre risorse interne in grado di poter affiancare il dipendente La Macchia anche a causa del sottodimensionamento organico di tutti i settori;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e *ad interim*, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza"*.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: *"l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma*

557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d'eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: *“all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale...”*;

- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che *“il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;

CONSIDERATO che:

- con delibera della giunta comunale n°158 del 28 dicembre 2018 si modificava il fabbisogno del personale per il triennio 2018/20 prevedendo per il 2019 l'assunzione ex art 1 comma 557 della legge n°311/2004 di una unità di personale da assegnare al II settore nei limiti delle 12 ore settimanali;

- il Comune di Serrara Fontana, con nota prot....del 10 gennaio 2019 chiedeva all'Amministrazione Comunale di Ischia l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Fermo Luigi nato a Ischia il 23.08.1959 impiegato con funzione di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile con qualifica istruttore amministrativo livello C1, assunto presso il Comune di Ischia;

- con successiva nota acquisita al prot. dell'ente al n° 312 del 14.01.2018 il Comune di Ischia autorizzava il dipendente Fermo Luigi a prestare servizio presso il Comune di Serrara Fontana, oltre l'ordinario orario di lavoro fino a 12 h settimanali per tre mesi decorrenti dalla data della autorizzazione;

- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività presso l'ente richiedente;

PRESO ATTO che la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. *“scavalco d'eccedenza”* consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze ut supra descritte, in primis l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore anagrafe dell' impiegato succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

Propone di deliberare

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Ischia Fermo Luigi nato a Ischia il 23.08.1959 dipendente con funzione di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile con qualifica istruttore amministrativo livello C1 per n.3 mesi salvo rinnovo, presso il II settore del Comune di Serrara Fontana per 3 h settimanali.

2. Di dare atto che:

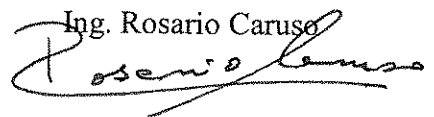
- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

3. Di dare atto che il compenso lordo sarà quello previsto dal vigente CCNL comparto Regioni - Enti locali.

4. Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Il Sindaco

Ing. Rosario Caruso



Alle ore 19.10 esce il vice Sindaco Cesare Mattera . La seduta continua

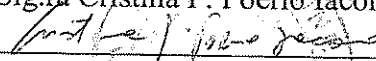
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

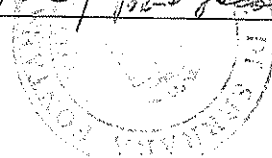
La Sottoscritta Cristina P. Poerio Iacono, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 – UFFICIO ANAGRAFE esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, li 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Cristina P. Poerio Iacono





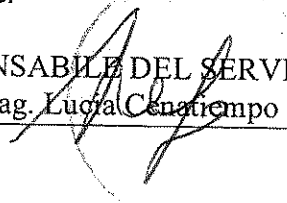
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Rag.Lucia Cenatiempo, Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 – UFFICIO ANAGRAFE esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Serrara Fontana, li 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia Cenatiempo



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 Tuel;

Ritenuto che la stessa proposta sia meritevole di approvazione per le motivazioni e le argomentazioni addotte in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti legalmente resi .

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 – UFFICIO ANAGRAFE;

e con successiva e unanime votazione, stante l'urgenza

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di garantire un supporto immediato all'Ufficio Anagrafe

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 14.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo